

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4547 del 20/08/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA SICIM SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO (PR) VIA CONSOLATICO SUPERIORE, 96/98 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 113/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4721 del 19/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno venti AGOSTO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3629 del 03/10/2016) alla Ditta SICIM S.P.A., avente sede legale e stabilimento in Comune di Busseto (PR), via ConsolatICO Superiore n. 96/98, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il Provvedimento Unico del SUAP prot. n. 5446 del 09/05/2019 (che recepisce quale parte integrante la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1483 del 27/03/2019) modifica in modo sostanziale il provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-2073 del 27/04/2022 modifica in modo non sostanziale l'AUA rilasciata con provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 e smi;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Busseto con prot. n. 9381 del 05/06/2024 (Prot Arpae PG/2024/103777 del 05/06/2024), presentata dalla società SICIM SPA nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento in Comune di Busseto (PR), via ConsolatICO Superiore n. 96/98, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Attività di manutenzione, revisione, riparazione dei mezzi utilizzati nei cantieri";

VISTI:

- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2024/105940 del 10/06/2024;
- le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta ed acquisite a protocollo Arpae PG/2024/120225 del 01/07/2024;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2024/126277 del 10/07/2024 depositata agli atti;
- il parere favorevole di EmiliAmbiente SPA prot. n. 5489 del 16/07/2024, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/130217 del 16/07/2024, allegato al parere del Comune di Busseto quale parte integrante;
- il parere favorevole con prescrizione di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 51970 del 22/07/2024, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/134186 del 22/07/2024), allegato al parere del Comune di Busseto quale parte integrante;
- il parere favorevole del Comune di Busseto prot. n. 11834 del 23/07/2024 (prot. Arpae PG/2024/134936 del 23/07/2024), che comprende anche il parere di EmiliAmbiente SPA prot. n. 5489 del 16/07/2024, il parere favorevole condizionato di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale e il parere di AUSL Diparti-

mento di Sanità pubblica prot. n. 51970 del 22/07/2024, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Busseto prot n. 12681 del 08/08/2024, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/145785 del 08/08/2024, riguardante la valutazione del Comune in merito all'attività svolta dalla Società classificabile come "*come Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 14 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994*", richiesta da Arpae con nota prot. n. PG/2024/134749 del 23/07/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

RILEVATO CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta il Comune di Busseto ha ritenuto di che dovesse essere modificata anche la matrice scarichi idrici e pertanto la modifica interessa anche il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto viene modificata l'autorizzazione per l'aggiunta di uno scarico in pubblica fognatura del nuovo servizio igienico. Si precisa che nulla muta rispetto a quanto già autorizzato e relative prescrizioni. ;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 e smi;
2. di tale autorizzazione si richiede la modifica sostanziale per:
 - installazione postazioni di saldatura automatica e saltuarie operazioni di molatura e taglio;
 - installazione impianto di aspirazione dei gas di scarico derivanti dall'attività di collaudo di funzionamento dei motori diesel;
 - installazione di un pulivapor a gasolio.
3. l'attività industriale prevede "attività di manutenzione, revisione, riparazione dei mezzi utilizzati nei cantieri";
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. è stato verificato che la ditta rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V. - verniciatura di superfici metalliche e pulizia di superficie) poiché supera le soglie di consumo ivi indicate;
8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - EMISSIONE 1:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 224 kW;

- EMISSIONE 2:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 50 kW
 - EMISSIONI 3-4:-“Impianti termici a metano” con potenzialità di 120 kW cad
 - EMISSIONE 5:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 80 kW
 - EMISSIONE 6:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 89,9 kW
 - EMISSIONE 7:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 34,7 kW
 - EMISSIONE 8:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 174,1 kW
 - EMISSIONI 9-10:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 285 kW cad
 - EMISSIONE 11:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 56,2 kW
 - EMISSIONE 12:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 12 kW
 - EMISSIONE 13:-“Impianto termico a metano” con potenzialità di 13 kW
9. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-3629 del 03/10/2016 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 e smi, alla società SICIM SPA nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale e stabilimento in Comune di Busseto (PR), via ConsolatICO Superiore n. 96/98, relativamente all'esercizio dell'attività di “Attività di manutenzione, revisione, riparazione dei mezzi utilizzati nei cantieri”, **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con **Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-3629 del 03/10/2016 e s.m.i.**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 e s.m.i:

- per il titolo abilitativo **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” di specifica competenza comunale** al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Busseto prot. n. 11834 del 23/07/2024 che comprende anche il parere di EmiliAmbiente SPA prot. n. 5489 del 16/07/2024 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Busseto prot. n. 11834 del 23/07/2024, che fa anche riferimento al parere favorevole condizionato di Arpae ST e al parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 51970 del 22/07/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si integra come sotto riportato l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con **Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-3629 del 03/10/2016 e s.m.i.**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 e s.m.i:

“SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E19: - Pulivapor a gasolio di potenzialità pari a 88 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
Materiale particolare	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle “Indicazioni tecnico-operative” allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E7: -“ Impianto di pantografo-ossitaglio”

Gli effluenti gassosi provenienti da tale fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E13: -“Locale miscelazione - tintometro”

Nel locale su indicato si producono effluenti gassosi che devono essere aspirati nel miglior modo possibile.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E14: -“ Impianto di aspirazione gas di scarico e saldatura-molatura”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L'aspirazione dei fumi provenienti dall'attività di saldatura, effettuata al massimo con 7 dei 10 bracci aspiranti presenti, e l'aspirazione dei gas di scarico, effettuata tramite i 3 arrotolatori presenti, non potrà essere effettuata contemporaneamente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	12800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E15: -“ Impianto di aspirazione gas di scarico”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Potranno essere utilizzati al massimo 9 dei 12 arrotolatori presenti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	11500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m

EMISSIONE E16: -“ Impianto di aspirazione gas di scarico”

Gli effluenti gassosi, che si generano dalla fase di aspirazione dei gas di scarico provenienti dai veicoli sottoposti a verniciatura, devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m

EMISSIONE E17: -“ Impianto di verniciatura ed essiccazione”

Durante la fase di verniciatura il bruciatore deve essere inattivo.

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di verniciatura devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare. Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili. Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Fase di verniciatura:

Portata massima tal quale	45000	Nm ³ /h
---------------------------	-------	--------------------

Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
SOV (espressi come C-org Tot)	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Fase di essiccazione:

L'attività di essiccamento deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili.

Durante la fase di essiccazione la cabina deve essere completamente chiusa e non devono essere presenti operatori all'interno della stessa; successivamente alla fase di essiccazione, a bruciatore spento, prima dell'ingresso in cabina degli operatori deve essere garantito un adeguato numero di ricambi di aria al fine di eliminare completamente i prodotti di combustione del metano

Portata massima tal quale	45000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
SOV (espressi come C-org Tot)	30	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	10	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	3	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E18: -“ Impianto di verniciatura-fase di preparazione”

Gli effluenti gassosi provenienti dalla fase di preparazione alla verniciatura, quale attività di pulizia stuccatura e carteggiatura, deve essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare e delle sostanze organiche volatili.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	25000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h

Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
SOV (espressi come C-org Tot)	30	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E21: “ Impianto di aspirazione gas di scarico”
 (emissione nuova)

Gli effluenti gassosi, che si generano dalla fase di aspirazione dei gas di scarico provenienti dai veicoli sottoposti a verniciatura, devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	7200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m

EMISSIONE E20 Aspirazione Saldatura Molatura
 (emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle 6 postazioni di saldatura e dalle saltuarie fasi di molatura e taglio devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di filtrazione a cartucce .

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	9700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Relativamente all'art. 275 sulla base delle formule riportate nel punto 3 Allegato III Parte V D.Lgs 152/06 s.m.i., la conformità dell'impianto è verificata se:

- input di solvente: 5.672 kg/anno

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • emissioni totali: 1.843 kg/anno • l'emissione diffusa non potrà essere superiore al 25% rispetto all'input di solvente |
| <ul style="list-style-type: none"> • dovrà essere considerato un rapporto COT (espresso come C-org Tot)/COV pari a 1,6 |

ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere trasmesso ad Arpae, relativo all'anno precedente, **il piano gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni di cui alla Parte V dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per **le emissioni E20-E21** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E20 e E21 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E20 e E21 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae

SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs 8152/06 e s.m.i., alle emissioni E7, E14, E17 (fase di verniciatura e fase di essiccazione), E18 ed E20 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	SICIM SRL
Partita IVA/Codice fiscale:	00143470342
Sede legale: Via ConsolatICO Superiore, 96/98, Busseto	Via ConsolatICO Superiore, 96/98, Busseto
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Via ConsolatICO Superiore, 96/98, Busseto
Coordinate UTM X:	582472
Coordinate UTM Y:	4980439
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Attività di manutenzione, revisione, riparazione dei mezzi utilizzati nei cantieri
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Energia elettrica [kWh/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di prodotti vernicianti [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	8.735 kg/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	13 m
Temperatura media emissioni:	398K

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	700 kg/anno
Ossidi di azoto (NOx):	354 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	75 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	89.200 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (CO-VNM):	1.843 kg/anno*

* Calcolati dall'input di solvente (emissione totale)

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della

diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-3629 del 03/10/2016 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2016-3629 del 03/10/2016 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638 del 20.10.2016 e smi;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Busseto. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto, EmiliAmbiente SpA ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2024-21531

Su disposizione del Dirigente
LA RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO
Servizio SUAP-SUE-Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n. 113/2024
Trasmissione via PEC

Busseto, li 23/07/2024

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a dott.ssa Spagnoli S.
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 113/2024

Istanza per “*Modifica Sostanziale di A.U.A.*” rilasciata in data 20/10/2016 di prot.n.12638 (Pratica SUAP n.150/2015) e successive modifiche sostanziale e non sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta SICIM S.p.A. con sede legale e stabilimento a Busseto – cap 43011.
Rilascio Parere Tecnico.

VISTA l’Istanza in oggetto, pervenuta al nostro protocollo comunale in data 27/05/2024 al n.8781, e successiva documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 04/06/2024 al n. 9325 di prot., rubricata come Pratica SUAP n. 175/2023;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19/2022 del 19/05/2022 con il quale sono state affidate all’Arch. Roberta Minardi le funzioni di cui all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 6 Affari Tecnici al Territorio;

CONSIDERATO che l’insediamento in oggetto risulta individuato nei vigenti strumenti urbanistici comunali - Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE):

- Foglio 19 mappali 607 e 863 “*Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)*” disciplinato dall’art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC);
- Foglio 19 mappali 607 e 863 “*Ambito Produttivo per attività specifiche P2 (AUC.ATE.P2)*”, disciplinato dall’art. 46 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), identificato con la sigla P2-C;



RILEVATO che nel vigente Piano di classificazione acustica l'insediamento è classificato in "Classe V - stato di fatto - Aree prevalentemente industriali" con il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

Vista la richiesta di emissione di pareri da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma – Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest con nota in data 10/06/2024 di N.ro 105940/2024, pervenuta al protocollo comunale in data 11/06/2024 al n. 9600 di prot., con la quale ha richiesto l'emissione dei pareri degli Enti coinvolti inerenti alle matrici ambientali e in particolare all'impatto acustico (Comune), alle emissioni in atmosfera (Comune e AUSL) e scarichi idrici (Comune ed emiliAmbiente S.p.A.);

PRESO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale **rumore**:

- della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) in allegato all'Istanza resa in data Maggio 2024 a firma del tecnico di parte competente in Acustica Ambientale del Gruppo Ambiente S.r.l.;
- della nota del Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro114803/2024 del 21/06/2024, acquisita al protocollo comunale in data 24/06/2024 al n.10214 (in allegato al presente), nella quale dichiara che preso atto della Valutazione di Impatto Acustico (VIA) esprime parere Favorevole condizionato per quanto di competenza;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 51970 di Fidenza del 22/07/2024, acquisita al protocollo comunale in data 23/07/2024 al n. 11814 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza;

b) relativamente alla matrice ambientale **emissioni in atmosfera**,

- della documentazione in allegato all'Istanza;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 51970 di Fidenza del 22/07/2024, acquisita al protocollo comunale in data 23/07/2024 al n. 11814 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, ricordando che l'attività della ditta in oggetto è classificabile come *Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5/09/1994*;

c) relativamente alla matrice ambientale **scarichi idrici in pubblica fognatura**:

- della documentazione in allegato all'Istanza e successiva documentazione integrativa;
- della valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 51970 di Fidenza del 22/07/2024, acquisita al protocollo comunale in data 23/07/2024 al n. 11814 di prot. (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza;
- della valutazione espressa da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 16/07/2024 prot. n. 5489, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 11473, con cui esprime parere Favorevole precisando che nulla muta rispetto a quanto già autorizzato e relative prescrizioni (in allegato al presente);

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici comunali e la sua compatibilità relativamente alle matrici ambientali **impatto acustico**, **emissioni in atmosfera**, **scarichi idrici in fognatura**;

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere Favorevole in merito alla "Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica

Ambientale” autorizzata con provvedimento conclusivo rilasciato in data 20/10/2016 di prot.n.12638 (Pratica SUAP n.150/2015), già modificata con atto del 09/05/2019 di prot.n. 5446 (Pratica SUAP n.4/2019), e successiva modifica non sostanziale rilasciata da ARPAE-SAC di Parma con DET.AMB.-2022-2073 del 27/04/2022 con prot.n.72518/2022 del 02/05/2022, ditta “SICIM S.p.A.”, con sede legale nel Comune di Busseto, in Via ConsolatICO Superiore n. 96/98, (Str.da Provinciale n. 11 "di Busseto") – cap. 43011, in cui è svolta l’attività principale di “manutenzione, revisione, riparazioni mezzi”.

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**

Arch. Minardi Roberta

Istruttore Tecnico SUAP: Geom. Saiani Donatella.

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0051970
DATA: 22/07/2024
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0009815/2024 - PRATICA SUAP N. 113/2024 -BUSSETO -
MODIFICA AUA PER INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI CON EMISSIONI IN
ATMOSFERA - DITTA SICIM.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0051970_2024_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena; Saccani Paolo	369F6F0CAADC78EE3459F578B4FC1511 52FD11A265CB6259F4112D6D307D8BA4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune di Busseto SUAP
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0009815/2024 - PRATICA SUAP N. 113/2024 -BUSSETO -MODIFICA AUA PER INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA - DITTA SICIM.

Si comunica in riferimento alla nota prot. 9815 del SUAP del Comune di Busseto del 13.06.2024, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Pratica SUAP 113/2024, inoltrata dalla ditta "SICIM", con stabilimento in via ConsolatICO Superiore 96/98, Busseto, per attività di officina, riparazioni propri automezzi, la società svolge lavori di bonifica, costruzione gallerie, dighe in calcestruzzo, montaggio e posa in opera di metanodotti, oleodotti, acquedotti e simili.

La modifica sostanziale che la Ditta intende apportare riguarda la realizzazione di uno specifico reparto destinato all'attività di saldatura automatica di tubi metallici.

Si prevede la presenza di 6 postazioni ognuna delle quali servita da specifico braccio aspirante per i fumi derivanti dalla saldatura automatica, convogliandoli in impianto di abbattimento dal quale verrà generata la nuova emissione denominata E20.

La ditta prevede l'installazione di un nuovo impianto di aspirazione dei gas di scarico dei mezzi in manutenzione durante la fase di collaudo finale. La nuova emissione che verrà generata sarà denominata E21, si prevede la presenza di 4 postazioni ognuna delle quali servita da specifico braccio aspirante.

Inoltre è previsto il convogliamento tramite specifico camino emissivo dei fumi derivanti dal funzionamento di pulivapor a gasolio, la nuova emissione sarà denominata E19.


Si ricorda nuovamente che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato lo stabilimento è di "Ambito produttivo per attività specifiche".

Si fa presente che la ditta nella zonizzazione acustica comunale è in classe V

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Rif. Arpae Prot.n° PG 24/109562 del 14/06/2024
Rif. Comune Busseto Prot. n° 9815 del 13/06/2024

trasmessa via PEC

Comune di Busseto
SUAP - Settore 6 - Affari Tecnici al territorio
suap@postacert.comune.busseto.pr.it
Sede

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale di AUA ditta SICIM Spa. Pratica SUAP 113/2024.
Parere Rumore.

Visto il quadro normativo:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale";
- La classificazione acustica del Comune di Busseto.

Esaminata l'istanza in oggetto, riguardante la modifica sostanziale dell'AUA della ditta SICIM Spa, stabilimento di Busseto, via ConsolatICO Superiore 96/98 ed in particolare la Valutazione di impatto acustico presentata dalla quale si evince quanto segue:

1. la Valutazione di impatto acustico viene presentata a seguito della realizzazione di 3 nuovi punti di emissione in atmosfera;
2. la Ditta svolge l'attività lavorativa in periodo diurno dalle ore 08:00 alle ore 17:30 esclusa la pausa pranzo, sabato e domenica;

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010214/2024 del 24/06/2024 Firmatario: William Vernazza, Alessandra Copelli

3. il Tecnico competente in acustica incaricato ha effettuato rilievi fonometrici in data 16/04/24 con impianti funzionanti;
4. sono stati individuati i ricettori sensibili rispetto ai nuovi punti di emissione e all'attività dell'opificio;
5. la zona interessata dallo stabilimento appartiene alla Classe V (Aree prevalentemente Industriali); i ricettori valutati sono posti nella Classe IV (Area di intensa attività umana) con limiti di immissione in periodo diurno e pari a 65 dB(A).

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e non applicabile il criterio differenziale del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati, a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica e delle seguenti prescrizioni:

- 1) divieto di eseguire attività rumorose all'esterno dei capannoni;
- 2) esecuzione di tutte le attività lavorative rumorose interne con finestre, portoni e porte chiuse;
- 3) saranno trasmesse alla scrivente Agenzia le misurazioni strumentali di verifica delle ipotesi previsionali di cui alla relazione in esame che è previsto vengano effettuate a lavori ultimati.

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
competente in acustica (Enteca 5117)
Villiam Vernazza

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 24/22798



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	DF

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
Comune di Busseto
P.zza Giuseppe Verdi, 10
43011 Busseto

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 113/2024 Istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i., DITTA SICIM SPA - Via Consolatice Superiore 96/98. Emissione parere.

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 13/06/2024 ns. prot. 4655 per l'emissione di parere relativa alla sola matrice scarichi idrici acque reflue provenienti da nuovo servizio igienico della ditta in oggetto, la scrivente

Visti

- la documentazione pervenuta;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

e appurato che

- il nuovo servizio igienico si collega alla rete interna esistente;
- tale scarico non influisce qualitativamente e quantitativamente a quanto già autorizzato e peraltro è sempre ammesso;

esprime parere favorevole

allo scarico in pubblica fognatura del nuovo servizio igienico.

Si precisa che nulla muta rispetto a quanto già autorizzato e relative prescrizioni.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

Allegato 2



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SETTORE 6 – AFFARI TECNICI AL TERRITORIO
Servizio SUAP-SUE-Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)
☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n.

113/2024

Busseto, li 08/08/2024

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a. dott.sa S. Spagnoli .
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica SUAP n. 113/2024

Istanza per “*Modifica Sostanziale di A.U.A.*” rilasciata in data 20/10/2016 di prot.n.12638 (Pratica SUAP n.150/2015) e successive modifiche sostanziale e non sostanziale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta SICIM S.p.A. con sede legale e stabilimento a Busseto – cap 43011.

Dichiarazione per Insedimento Industria Insalubre di 1^ classe di cui al D.M. 05/09/1994.

VISTA l’Istanza in oggetto, pervenuta al SUAP del Comune di Busseto in data 27/05/2024, registrata al protocollo comunale con il n. 8781 e successiva documentazione integrativa volontaria – prot. n.9325 in data 04/06/2024;

VISTA la nota del Servizio ARPAE – SAC di Parma registrata in uscita in data 23/07/2024 al n.134749/2024, registrata al prot. comunale n. 11833 nella medesima data, con la quale richiede il rilascio da parte del Sindaco della dichiarazione per Insedimento Industria Insalubre di 1^ classe di cui al D.M. 05/09/1994;

PRESO ATTO:

- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 51970/2024 di Fidenza del 22/07/2024, acquisita al protocollo comunale in data 23/07/2024 al n. 11814, con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l’attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell’art. 216 del TULLSS, visto il punto 14 parte seconda lettera c) dell’elenco approvato con DM 5/09/1994;*
- del parere tecnico espresso dal responsabile del Settore 6 Affari tecnici al Territorio in data 23/07/2024 di prot.n. 11834, che qui si intende integralmente richiamato, favorevole alle condizioni espresse nei pareri degli Enti preposti;

ACCERTATO che l’insediamento risulta inserito nell’elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi degli artt. 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni espresse dagli Enti preposti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

LA VICE SINDACO
Milva Furlotti
(doc. firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.